

Area inquinata e necessitante bonifica, ricompresa all'interno di un Sito di Interesse Nazionale

T.A.R. Calabria - Catanzaro, Sez. I 11 luglio 2022, n. 1262 - Iannini, pres.; Tallaro, est. - Fallimento Kroton Gres 2000 Industrie Ceramiche S.r.l. (avv. Gualtieri) c. Provincia di Crotone (n.c.) ed a.

Ambiente - Area inquinata e necessitante bonifica, ricompresa all'interno di un Sito di Interesse Nazionale - Ordinanza di attivare gli interventi per la messa in sicurezza permanente, la bonifica dei suoli e il ripristino ambientale e delle acque di falda, basati rispettivamente sul confinamento fisico delle aree di proprietà e sull'ultimazione di una barriera idraulica per la messa in sicurezza della falda - Soggetti obbligati al risanamento ambientale del sito dalle potenziali contaminazioni nonché i rispettivi titoli di legittimazione - Carenza istruttoria dell'ordinanza.

(Omissis)

FATTO e DIRITTO

1. – Kroton Gres 2000 Industrie Ceramiche S.r.l. ha acquistato da Sasol Italy S.p.a., il 30 settembre 2009, l'azienda che ricomprende uno stabilimento industriale sito in Crotone, in area inquinata e necessitante bonifica, ricompresa all'interno del Sito di Interesse Nazionale Crotone-Corigliano-Cerchiara.

Nel 2011 la società, che già era inattiva dai primi mesi del 2010, è stata dichiarata fallita.

2. – Con il provvedimento meglio indicato in epigrafe, che si innesta nel complesso *iter* per la bonifica del sito, la Provincia di Crotone ha ordinato alla società Sasol Italy S.p.a. e alla Kroton Gres 2000 Industrie Ceramiche S.r.l., quale soggetti obbligati e proprietario dell'area in questione, di attivare, entro e non oltre 30 giorni, *“gli interventi per l'effettuazione degli interventi di messa in sicurezza permanente, bonifica dei suoli e ripristino ambientale e delle acque di falda, basati rispettivamente sul confinamento fisico delle aree di proprietà e sull'ultimazione di una barriera idraulica per la messa in sicurezza della falda – area stabilimento ex Sasol SIN di Crotone”*.

3. – La curatela fallimentare della Kroton Gres 2000 Industrie Ceramiche S.r.l. ha impugnato il provvedimento d'innanzi a questo Tribunale Amministrativo Regionale, chiedendone l'annullamento.

Ha dedotto l'illegittimità per violazione degli artt. 242 e 244 d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152.

In estrema sintesi, l'obbligo di bonifica di un'area inquinata potrebbe essere imposto, in base al noto principio *Chi inquina paga*, solo al responsabile della contaminazione. Nel caso di specie, la Provincia di Crotone non avrebbe svolto un'approfondita istruttoria per verificare chi sia stato il responsabile dell'inquinamento; in ogni caso, non avrebbe potuto essere la società ultima proprietaria dell'area, che aveva operato effettivamente solo dal 30 settembre 2009 ai primi mesi del 2010, laddove invece vi erano stati numerosi subentri nella proprietà del sito.

4. – Provincia di Crotone, Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, nelle more divenuto Ministero della Transizione Ecologia, e Comune di Crotone, cui il ricorso è stato regolarmente notificato, non si sono costituiti.

5. – Si è invece costituita Sasol Italy S.p.a., dante causa della Kroton Gres 2000 Industrie Ceramiche S.r.l., la quale ha resistito all'avversa azione sottolineando che, con il contratto di cessione di azienda, l'avente causa aveva assunto su di sé gli obblighi già gravanti su Sasol Italy S.p.a., liberandola.

Ha ulteriormente evidenziato che il provvedimento impugnato si basa sugli esiti di conferenze di servizio decisorie che già questo Tribunale Amministrativo Regionale ha annullato con sentenza del 26 luglio 2012, n. 810, perché non formatesi su un serio approfondimento istruttorio circa la responsabilità della contaminazione.

5. – Il ricorso è stato trattato nel merito all'udienza pubblica del 27 maggio 2022.

Il Tribunale ha differito la deliberazione alla camera di consiglio dell'1 luglio 2022, ove è stata contestualmente deciso il ricorso n. 368/2017 R.G., presentato da Sasol Italy S.p.a. avverso la medesima ordinanza della Provincia di Crotone.

6. – Preliminarmente, occorre rilevare che l'unico soggetto passivamente legittimato al giudizio è la Provincia di Crotone, che ha emesso l'atto impugnato.

Nei confronti delle altre amministrazioni, cui pure è stato notificato, il ricorso è inammissibile.

7. – È *ius receptum* (cfr. Cons. Stato, Ad. Plen., 25 settembre 2013, n. 21) che ai sensi dell'art. 242, d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, è il responsabile dell'inquinamento il soggetto sul quale gravano gli obblighi di messa in sicurezza, bonifica e ripristino ambientale a seguito della constatazione di uno stato di contaminazione. Il proprietario non responsabile è gravato di una specifica obbligazione di *facere* che riguarda, però, soltanto l'adozione delle misure di prevenzione ex art. 242.

A carico del proprietario dell'area inquinata, che non sia altresì qualificabile come responsabile dell'inquinamento, non incombe alcun ulteriore obbligo di *facere*; in particolare, egli non è tenuto a porre in essere gli interventi di messa in sicurezza d'emergenza e di bonifica, ma ha solo la facoltà di eseguirli per mantenere l'area libera da pesi (art. 245).

Nell'ipotesi di mancata individuazione del responsabile, o di mancata esecuzione degli interventi in esame da parte dello

stesso – e sempreché non provvedano spontaneamente né il proprietario del sito né altri soggetti interessati – le opere di recupero ambientale sono eseguite dall' amministrazione competente (art. 250), che potrà rivalersi sul proprietario del sito, nei limiti del valore dell'area bonificata, anche esercitando, ove la rivalsa non vada a buon fine, le garanzie gravanti sul terreno oggetto dei medesimi interventi.

8. – Il principio di diritto è stato costantemente ribadito dalla giurisprudenza successiva (da ultimo, cfr. Cons. Stato, Sez. V, 7 marzo 2022, n. 1630; Cons. Stato, Sez. VI, 4 agosto 2021, n. 5742; TAR Lombardia - Milano, Sez. III, 10 novembre 2021, n. 2491).

Quindi, in assenza di un'adeguata attività istruttoria che individuasse la Krotone Gres 2000 Industrie Ceramiche S.r.l. come responsabile dell'inquinamento, questa non avrebbe potuto essere destinataria dell'ordine di *“messa in sicurezza permanente, bonifica dei suoli e ripristino ambientale e delle acque di falda”*.

L'esame del provvedimento impugnato, infatti, rende evidente che non vi è stata alcuna indagine sull'attribuzione delle responsabilità nell'inquinamento dell'area su cui sorge lo stabilimento industriale.

Anzi, la decisione impugnata si fonda sulle determinazioni conclusive di conferenze di servizi decisorie che, come evidenziato da Sasol Italy S.p.a., sono state annullate con sentenza di questo Tribunale che, nelle more, è divenuta definitiva.

9. – Il ricorso va accolto, potendosi compensare le spese di lite in ragione della complessità della disciplina e della peculiarità della vicenda amministrativa che riguarda il SIN di Crotone-Corigliano Cerchiara.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:

a) lo dichiara inammissibile nei confronti del Ministero della Transizione Ecologica e del Comune di Crotone;

b) lo accoglie nel resto e, per l'effetto, annulla in quanto riferita a Krotone Gres 2000 Industrie ceramiche S.r.l. l'ordinanza della Provincia di Crotone del 13 marzo 2017, n. 1;

c) compensa tra le parti le spese e le competenze di lite.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

(Omissis)